

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico del Club Alpino Italiano)

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.";

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.".

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociali 24 marzo 1994, n. 379.

3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti stili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque pratica, con qualsiasi mezzo, attività sciistica in percorsi fuori pista, perché non compresi nell'area sciabile attrezzata e delimitata, ovvero pratica con evoluzioni acrobatiche suscettibile di creare pericolo per l'incolumità pubblica, o comunque viola le prescrizioni adottate dalle autorità amministrative e dai gestori degli impianti volte a garantire adeguati livelli di sicurezza dell'utilizzo delle aree sciabili, è punito con la multa da euro 500 a euro 3.000 ed è sempre ordinata la confisca dei mezzi con cui è stato commesso il reato.

5. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato a decorrere dall'anno 2010 di euro 250.000.

6. All'onere di cui al precedente comma 5, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tab. C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

5.0.1 (testo 4)

SANTINI

Approvato